

**VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI dell' Associazione "Biblioteca – Centro Culturale Don Franco Mattalia" –
16 giugno 2021**

In data 16 giugno 2021, alle ore 21,00 si è riunita in seconda seduta, a seguito di Assemblea deserta in data 15 giugno 2021, a seguito di regolare convocazione, presso la sede associativa, l' Assemblea degli Associati dell'Associazione "Biblioteca – Centro Culturale Don Franco Mattalia", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto Associativo per adeguamento del medesimo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017, n.ro 117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore".
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell' Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Maria Maddalena Bertolino, che chiama a fungere da segretario della riunione la Sig.ra Liliana Dogliani.

E' presente l' intero Consiglio Direttivo, nelle persone dei Sigg.:

Sig.ra Maria Maddalena Bertolino - Presidente;

Sig.ra Liliana Dogliani - Vice Presidente;

Sig. Oreste Massimino - Consigliere, rappresentante BCC Pianfei e Rocca De' Baldi;

Sig. Bruno Curti – Consigliere, Sindaco, rappresentante Comune di Rocca De' Baldi;

Sig. Giuseppe Bernardi – Consigliere;

Sig. Rosa Angela Candela – Consigliere.



Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza di n.ro 15 Associati, di cui 14 presenti in proprio ed 1 con delega, sul totale di n.ro 52 presenti alla data odierna, e dell' intero Direttivo, dichiara l' Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all' ordine del giorno.

Il Presidente dà pure atto che la riunione odierna si svolge con applicazione di tutti principi e le disposizioni di legge in vigore per il contenimento del rischio da infezione COVID-19, quindi con utilizzo di presidi di protezione, osservazione del distanziamento sociale ed ogni misura di contenimento adatta.

Passando a trattare il primo punto all' ordine del giorno, il Presidente rammenta che a tutti gli Associati è stata fornita una bozza completa del testo del nuovo Statuto oggetto dell' esame di cui al punto 1 dell' Ordine del giorno.

Il Presidente chiede quindi in via preliminare che tutti gli Associati presenti dichiarino di essere informati adeguatamente circa l' argomento posto all' ordine del giorno, e richiede pure ai presenti se vi sia qualcuno che intenda opporsi all' effettuazione della riunione odierna.

Ottenuto il pieno ed incondizionato assenso alla trattazione dell' ordine del giorno, procede dunque a svolgere lo stesso. Precisa innanzitutto il Presidente che l' adeguamento degli Statuti delle Associazioni, al fine di richiedere l' iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore di prossima istituzione, come da previsioni contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017, n.ro 117, può essere effettuato e deliberato dall' Assemblea degli Associati con le maggioranze costitutive e deliberative previste

dallo Statuto associativo per le riunioni effettuate in modalità ordinaria, anziché straordinaria, a condizione che tale deliberazione avvenga entro il termine cogente del 31 maggio 2021.

Tuttavia l'effettuazione dell'odierna Assemblea si svolge oltre il termine citato, ma poiché l'art. 15 dello Statuto associativo vigente dispone che i quorum costitutivi dell'Assemblea, tanto in modalità ordinaria, quanto in modalità straordinaria, siano assolutamente coincidenti, l'odierna Assemblea è comunque legittimata a deliberare circa la proposta modifica e ristrutturazione dello Statuto vigente.

Ne consegue che la presente Assemblea si svolge di fatto in modalità straordinaria.

Tutto ciò premesso ed accertato, il Presidente passa a svolgere il primo punto all'ordine del giorno, passando a leggere ai presenti la bozza del testo relativo al nuovo Statuto Associativo proposto per la relativa discussione ed approvazione.

La bozza è stata già approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nella riunione tenutasi in presenza in data 18 maggio 2021.

Precisa il Presidente che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni dal Codice del Terzo settore.

Nel corso della lettura, articolo per articolo, sono evidenziate le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Conclusa la trattazione, il Presidente apre il dibattito, nel corso del quale gli Associati pongono vari quesiti per meglio comprendere il significato delle disposizioni statutarie modificate.

Al termine del dibattito, l'Assemblea è chiamata a pronunciare la votazione per la relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità, inclusa anche la modifica della denominazione dell'Associazione.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto associativo, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale, previa verifica finale, pare esente dall'imposta di bollo (ex art. 82, c. 5 del Codice del Terzo settore) e dall'imposta di registro (ex art. 82, c. 3 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Maria Maddalena Bertolino

Il Segretario

Liliana Dogliani



Liliana Dogliani

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì
Registrato il 12.07.2021 al n. 943 Serie 3
con € 200,00 (Euro duecento/00).

Per il Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella
IL FUNZIONARIO
M. M. M.

"Firma su delega del Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella"



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE – ENTE DEL TERZO SETTORE
“Biblioteca – Centro Culturale Don Franco Mattalia” Ente del Terzo
Settore

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

1.1 Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ ora innanzi “CTS”) è costituita, su iniziativa dei soggetti elencati nell’ Atto Costitutivo, l’ Associazione denominata:

Associazione Biblioteca – Centro Culturale “Don Franco Mattalia” – Ente del Terzo Settore

(senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “Biblioteca Centro Culturale Don Franco Mattalia-ETS” (d’ ora innanzi, l’ “Associazione”).

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 L’ Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d’ ora innanzi, lo “Statuto”) dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all’ organizzazione e all’ attività dell’ Associazione.

1.4 L’ Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede.

2.1 L’ Associazione ha sede nel Comune di Rocca De’ Baldi (CN), all’ indirizzo in ogni tempo fissato dal Consiglio Direttivo, come risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’ estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Scopo.

3.1 L’ Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’ autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’ inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2 L’ Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- e/o di mutualità;
- e/o di produzione o scambio di beni o servizi.



Art. 4) Oggetto.

4.1 L' Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

art. 5, comma 1, CTS, punto f) : interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42, e successive modificazioni (il D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42 è intitolato "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, nr. 137");

punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

punto k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In tale contesto l' Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- a) la costituzione di un centro bibliotecario aperto a tutta la popolazione;
- b) l' organizzazione di convegni, visite a musei e monumenti, manifestazioni e quant' altro possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l' Associazione potrà provvedere:

- alla stipulazione di convenzioni con Università, Istituti universitari e centri di Studio e Ricerche Italiani ed Esteri, atte a favorire lo sviluppo delle iniziative che costituiscono lo scopo sociale;
- alla stipulazione di convenzioni con Enti Pubblici ed Enti privati, congiuntamente o disgiuntamente a quelle indicate al punto precedente, per garantire la loro collaborazione nel raggiungimento dei suddetti risultati;
- all' acquisizione dei mezzi finanziari necessari al conseguimento delle proprie finalità, utilizzando fondi propri nonché le opportunità da norme regionali, nazionali e comunitarie;
- alla realizzazione di opere in proprio o mediante affidamento in concessione o appalto a terzi, sia pubblici che privati;
- ad individuare ed attivare possibili fonti di finanziamento pubbliche o private, da indirizzare alla realizzazione delle finalità sopra indicate, sulla base di preventive verifiche di fattibilità dei singoli interventi;
- ad organizzare, sia in proprio che con altri Enti, manifestazioni, corsi di studio e ricerca, pubblicazioni, convegni e mostre;
- a promuovere la cultura e l' arte;
- a svolgere ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dall' Associazione, ovvero da essa affidata ad Università, Enti di ricerca ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire secondo apposito regolamento governativo.

4.2 Nell'ambito dello scopo sociale l' Associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, ritenute idonee e necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

L' Associazione potrà svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Le suddette attività sussidiarie rispetto alle attività che formano l' oggetto principale devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell' art. 6, comma 1, del CTS.

Le attività dell' Associazione sono svolte in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato delle persone aderenti.

Per il perseguimento dei propri scopi l' Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine di realizzare le attività statutarie.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1 L' Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6) Durata.

6.1 L' Associazione ha durata a tempo indeterminato. La durata potrà essere modificata con deliberazione assembleare nel rispetto della Normativa Applicabile e del presente Statuto.

Titolo II – Associati

Art. 7) Definizione di Associato.

7.1 Sono membri dell' Associazione (d' ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti, persone fisiche e non, che hanno partecipato alla stipula dell' atto costitutivo dell' Associazione, nonché i soggetti, persone fisiche e non, che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione;
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi con delibera assembleare quali membri dell' Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti, in particolare per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all' Associazione; per gli Associati Benemeriti può essere previsto dal Consiglio Direttivo l' esonero dal versamento della quota associativa;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell' Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz' altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria. Gli Associati Ordinari possono essere ammessi per espressa loro richiesta;
- d) Associati Sostenitori, i quali sono i soggetti che, oltre alla quota associativa ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

7.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell' Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Art. 8) Pluralità degli Associati.

8.1 L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati.

9.1 L'Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 10) Ammissione degli Associati.

10.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d' ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.

10.2 L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che sia stato condannato per reati penali e civili contro le persone e/o il patrimonio, che abbia tenuto ripetutamente comportamenti contrari alla fede pubblica e/o al buon costume o che manifesti atteggiamenti ostili verso qualsiasi Associato.

10.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è l'Assemblea degli Associati, attivata a tal fine su iniziativa del Consiglio Direttivo, cui è indirizzata la domanda, mediante mezzo idoneo a dimostrare la data certa di formazione della Domanda stessa.

10.4 Il Consiglio Direttivo deve predisporre richiesta all'Assemblea degli Associati nella prima occasione utile e/o comunque in occasione della riunione convocata per l'approvazione del rendiconto annuale.

10.5 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, ove nominato, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.8 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 11) Recesso dell'Associato.

11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell' Associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all' Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l' Associato che recede è tenuto al pagamento dell' intera Quota Annuale dovuta per l' esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 12) Esclusione dell' Associato.

12.1 Il Consiglio Direttivo può proporre all' Assemblea degli Associati l' esclusione dell' Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 Qualora l' Associato per il quale è proposta l' esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute l' esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all' Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all' Associato escluso, i diritti di partecipazione dell' Associato medesimo all' organizzazione e all' attività dell' Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all' Associato escluso.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all' Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta l' impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l' Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all' organizzazione e all' attività dell' Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell' impugnazione, l' Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell' impugnazione, cessa l' eventuale stato di sospensione in cui l' Associato si trovi.

12.6 L' Associato del quale sia stata deliberata l' esclusione è tenuto al pagamento dell' intera Quota Annuale dovuta, sia per l' esercizio nel corso del quale l' esclusione è deliberata, sia per l' eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 13) Patrimonio iniziale.

13.1 Il patrimonio iniziale dell' Associazione è costituito dalle risorse mobiliari apportate in sede di costituzione dell' Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 540,00 (cinquecentoquaranta=).

13.2 Del patrimonio dell' Associazione possono far parte anche beni mobili ed immobili devoluti all' Associazione da persone fisiche e/o Enti ed i relativi frutti, derivanti da donazioni, erogazioni e lasciti, come pure i materiali provenienti da eventuali scambi con altre Associazioni.

Art. 14) Entrate.

14.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, anche a seguito di specifiche manifestazioni;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale.

15.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'Assemblea degli Associati (la "Quota iniziale").

15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dall'Assemblea degli Associati (la "Quota Annuale").

15.3 Su indicazione dell'Assemblea degli Associati il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la modalità di fissazione dell'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e del loro versamento;
- b) sia disposto l'esonero dal versamento della Quota Annuale per gli Associati Benemeriti;
- c) sia disciplinata la decisione dell'Assemblea degli Associati di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.

16.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CTS.



16.2 L' Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l' erogazione s' intende effettuata a titolo di apporto all' Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l' erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3 L' adesione all' Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell' Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti.

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall' Associato all' Associazione, non è ripetibile dall' Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell' Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell' Associato dall' Associazione.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall' Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell' Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all' organizzazione o all' attività dell' Associazione diverso dai diritti di partecipazione all' Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all' Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all' Associazione che sia considerabile come di titolarità dell' Associato o del soggetto che abbia effettuato l' apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 18) Incremento del patrimonio.

18.1 Il patrimonio dell' Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell' Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell' Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall' Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell' Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell' Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell' Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell' Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l' attività corrente dell' Associazione.

Art. 19) Salvaguardia del patrimonio.

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell' Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell' Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo sottopone in deliberazione all' Assemblea degli Associati, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni del patrimonio dell' Associazione al finanziamento dell' attività corrente dell' Associazione.

Art. 20) Divieto di distribuzione.

20.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell' Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, l' Assemblea degli Associati può deliberare l' istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. del Codice Civile.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo

Art. 22) Organi.

22.1 Sono organi dell' Associazione (d' ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l' Assemblea degli Associati (d' ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d' ora innanzi, il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d' ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d' ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Tecnico di Gestione (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall' Assemblea degli Associati);
- g) l' Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall' Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall' Assemblea).

22.2 L' elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all' elettorato attivo e passivo.

22.3 Per deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo vigente, ove lo si ritenga opportuno, la figura del Segretario e quella del Tesoriere possono essere unificate in un unico componente del Consiglio medesimo.

Sezione I – Assemblea degli Associati.

Art. 23) Principi generali.

23.1 L' Assemblea è l' organo sovrano dell' Associazione.

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all' Assemblea.

23.3 L' Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 L' Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 24) Competenze dell' Assemblea.

24.1 L' Assemblea si riunisce almeno una volta all' anno, entro il 30 aprile, per l' approvazione del bilancio d' esercizio.

24.2 L' Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell' attività dell' Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell' Associazione, nonché il Comitato Tecnico di Gestione, ove lo stesso sia istituito;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l' Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell' Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all' atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all' approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l' organizzazione e l' attività dell' Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell' Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell' Associazione;
- i) determina la Quota Iniziale e la Quota Annuale dovute dagli Associati;
- k) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 25) Convocazione dell' Assemblea.

25.1 L' Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il trenta per cento degli Associati o da almeno cinque Consiglieri oppure dall' Organo di Controllo.

25.2 L' Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Cuneo.

25.3 La convocazione dell' Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, e l' elenco delle materie da trattare.

25.4 L' avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell' adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri ed ai membri dell' Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all' atto della loro nomina o successivamente.

25.5 Qualora il numero degli Associati superi le cento unità, l' avviso di convocazione dell' Assemblea deve essere pubblicato almeno tre volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell' ambito territoriale di operatività della Associazione.

25.6 L' Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell' Organo di Controllo.

Art. 26) Presidenza dell' Assemblea.

26.1 L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d' età; in ulteriore subordine, su decisione dell' Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2 Il presidente dell' Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3 Il presidente dell' Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell' Assemblea, accerta l' identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell' adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell' adunanza, che il presidente dell' Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27) Deliberazioni dell' Assemblea.

27.1 L' Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2 L' adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all' Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto ad un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, del Comitato Tecnico di Gestione (se istituito), membro dell' Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell' Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6 Le deliberazioni dell' Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto l' estinzione e lo scioglimento dell' Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall' Assemblea.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di trenta Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo.

28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e proporre la revoca all'Assemblea degli Associati;

b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare in ordine alla proposta all'Assemblea degli Associati circa l'ammissione di nuovi Associati;

f) deliberare in ordine alla proposta all'Assemblea degli Associati circa l'esclusione di nuovi Associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;



h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell' organo amministrativo dell' Associazione.

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Tecnico di Gestione, gli delega parte dei suoi poteri.

28.5 I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti all' art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo.

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell' Assemblea all' atto della sua nomina, da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente "pro tempore" della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi ed il Sindaco "pro tempore" del Comune di Rocca De' Baldi.

Per deliberazione assembleare può essere istituito un Comitato Tecnico di Gestione, composto da undici membri, che collabora con il Consiglio Direttivo per la gestione dell' Associazione in qualità di supporto tecnico-organizzativo. Il Comitato Tecnico di Gestione ha la stessa durata in carica del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

29.2 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. Gli Associati non persone fisiche nominano fino a due componenti nel Consiglio Direttivo.

29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l' interdetto, l' inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia dimostrabili caratteristiche di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art. 30) Gratuità dell' incarico.

30.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro dell' eventuale Comitato Tecnico di Gestione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31) Durata della carica.

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio d' esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l' intero Consiglio Direttivo s' intende decaduto ed occorre far luogo alla sua elezione.

31.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino all' Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l' argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall' Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo.

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o dall' Organo di Controllo. Deve comunque riunirsi non meno di due volte per ogni esercizio, al fine di deliberare circa la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e circa la formulazione di un adeguato programma di attività da svolgersi nel corso dell' anno; su quest' ultimo punto dovrà essere sentito e consultato, se istituito, il Comitato Tecnico di Gestione.

32.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione e l' elenco delle materie da trattare.

32.3 L' avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell' Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell' adunanza. In caso di urgenza, l' avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell' Organo di Controllo.

Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d' età.

33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad euro cinquantamila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall' adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l' Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo

e dell' Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l' identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell' adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all' adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell' adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell' adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell' avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell' Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri.

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall' art. 28 del D. Lgs. 117/2017..

Art. 35) Comitato Tecnico di Gestione.

35.1 Il Comitato Tecnico di Gestione può essere istituito per deliberazione dell' Assemblea degli Associati. Esso ha funzioni operative, controlla e coordina le varie attività connesse alla vita dell' Associazione, dando attuazione al programma di attività annuale predisposto dal Consiglio Direttivo. Nello svolgimento dei propri compiti potrà avvalersi di volontari, purché associati. I membri del Comitato Tecnico di Gestione nominano un loro rappresentante quale Coordinatore del Comitato e referente nei confronti del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione verrà redatto verbale.

35.2 Il Comitato Tecnico di Gestione è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 36) Presidente e Vice Presidente.

36.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l' ordinaria amministrazione dell' Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3 Il Presidente compie tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo per quanto concerne le spese e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; tuttavia, in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 37) Segretario.

37.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Ad esso può essere attribuita la funzione, non remunerata, salvo rimborsi di spese autorizzate e documentate, di Direttore dell'Associazione.

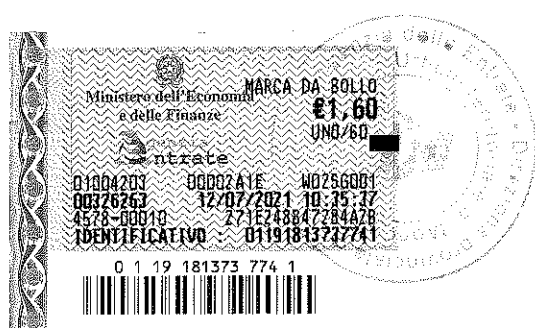
37.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Art. 38) Tesoriere.

38.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

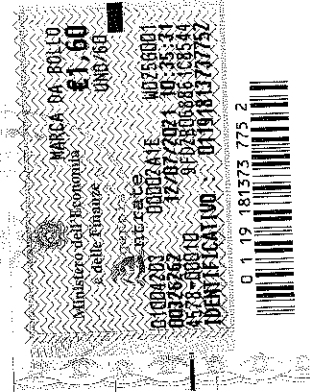


15





Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale



Art. 39) Composizione dell' Organo di Controllo.

39.1 L' Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall' Assemblea all' atto della nomina, da un Controllare Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l' incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l' Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all' Ordine degli Avvocati, all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all' Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all' Ordine degli Avvocati, all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all' Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5 Qualora competa all' Organo di Controllo l' esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell' Organo di Controllo.

40.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell' Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall' ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2382 Codice Civile, vale a dire l' interdetto, l' inhabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall' Associazione;
- c) coloro che sono legati all' Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d' opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l' indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di iscritti all' Ordine degli Avvocati, all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all' Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 41) Durata in carica dell' Organo di Controllo.

41.1 L' Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2 I membri dell' Organo di Controllo sono rieleggibili per ulteriori due mandati anche non consecutivi.

Art. 42) Compiti e funzionamento dell' Organo di controllo.

42.1 L' Organo di Controllo:

- a) vigila sull' osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell' Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell' Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all' articolo 14 del CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell' Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2 I membri dell' Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione e l' elenco delle materie da trattare.

42.5 L' avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell' adunanza. In caso di urgenza, l' avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d' età.

42.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio stesso.

42.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall' adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, continui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell' adunanza di accertare inequivocabilmente l' identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell' adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all' adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell' adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell' adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell' avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell' adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Art. 43) Compenso dell' Organo di Controllo.

43.1 I membri Effettivi dell' Organo di controllo potranno percepire un compenso per la loro carica nella misura del 30 % della tariffa minima prevista dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Agli stessi potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate.

Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale.

44.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 45) Responsabilità dei membri dell' Organo di Controllo e del Revisore Legale.

45.1 La responsabilità dei membri dell' Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall' art. 28 del CTS.

Titolo V – Bilancio, libri e scritture.

Art. 46) Esercizi associativi.

46.1 L' Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 47) Bilancio d' esercizio.

47.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d' esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 48) Bilancio sociale.

48.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 49) Scritture contabili.

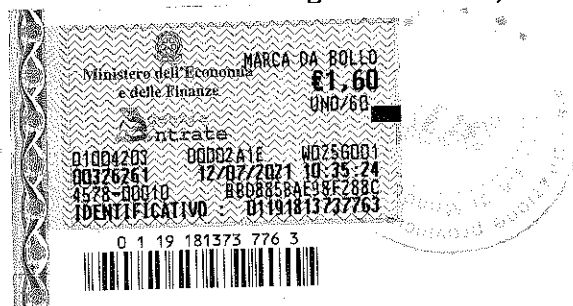
49.1 L' Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 50) Libri dell' Associazione.

50.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l' Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Tecnico di Gestione;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell' Organo di Controllo.

50.2 Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.



Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l' esame di detti libri e l' estrazione di copie da essi.

50.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell' Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

50.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell' Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell' Organo di Controllo. Gli Associati ed i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento.

Art. 51) Devoluzione del patrimonio.

51.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell' Associazione, l' Assemblea degli Associati ne determina le modalità, nomina fino a tre liquidatori, scelti anche fra i non Associati, fissandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all' articolo 45, comma 1 del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio librario dovrà restare presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi.

Titolo VII – Arbitrato.

Art. 52) Clausola compromissoria.

52.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l' Associazione, tra i membri degli Organi dell' Associazione, tra gli Organi dell' Associazione, tra i membri degli Organi dell' Associazione, gli Associati e l' Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2 La disciplina dell' arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

52.3 L' arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l' Associazione ha sede.

52.4 Le spese dell' arbitrato seguono la soccombenza.

Alpeato

ASSEMBLEA CENTRO CULTURALE D. FRANCO MATTALIA DEL 16 GIUGNO 2021 ore 21

	NOMINATIVO	PRESENTI	PRESENTI PER DELEGA	DELEGA A
1	Almo Stefano		X	Bertolino M. Maddalena
2	Barolo Elisabetta	X		
3	Bensa Gabriella	X		
4	Bertolino Rosanna	X		
5	Bertolino Aldo	X		
6	Bertolino Claudia	X		
7	Bertolino M. Maddalena	X		
8	Candela Mariangela	X		
9	Curti Bruno	X		
10	Dogliani Liliana	X		
11	Marino Silvana	X		
12	Pagliano Franco	X		
13	Quaranta Michele	X		
14	Vigna Francesca	X		
15	Zucchi Claudia	X		

Ministero dell'Economia e delle Finanze

IRPESTE

01000200 UNIDATALE MOD56001
 00010000 12/07/2021 10:33:18
 4578-00010 80048014FC551424
 IDENTIFICATIVO 01191813737774

0 1 19 181373 777 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze

IRPESTE

01000200 UNIDATALE MOD56001
 00010000 12/07/2021 10:33:18
 4578-00010 80048014FC551424
 IDENTIFICATIVO 01191813737774

0 1 19 181373 790 1

01000200 UNIDATALE MOD56001
 00010000 12/07/2021 10:33:18
 4578-00010 80048014FC551424
 IDENTIFICATIVO 01191813737774

01000200 UNIDATALE MOD56001
 00010000 12/07/2021 10:33:18
 4578-00010 80048014FC551424
 IDENTIFICATIVO 01191813737774

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate

01004203 00002A1E W0256001
00326246 12/07/2021 10:33:23
4578-00088 78C13100880DA384
IDENTIFICATIVO : 01191813737912

0 1 19 181373 791 2

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

Entrate

01004203 00002A1E W0256001
00326258 12/07/2021 10:35:05
4578-00010 5887EA9E2C98CE6
IDENTIFICATIVO : 01191813737796

0 1 19 181373 779 6

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate

01004203 00002A1E W0256001
00326245 12/07/2021 10:33:17
4578-00088 1C8A250F38E4707C
IDENTIFICATIVO : 01191813737923

0 1 19 181373 792 3

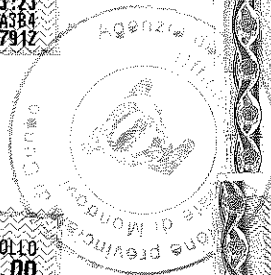
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

Entrate

01004203 00002A1E W0256001
00326259 12/07/2021 10:35:12
4578-00010 8A58A9004DE7D855
IDENTIFICATIVO : 01191813737785

0 1 19 181373 778 5



TOTALE IMPORTI VERSATI: A DEBITO 200,00 A CREDITO 0,00 SALDO 200,00

CODICE IUD: P360E12312712701 0065792

Mod. 124

Entrate

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE

9304195300042

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE

DON F. MAITANA

data di nascita

giorno

anno

provincia

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

DOMICILIO FISCALE

BOCCA DE BARDI

prov.

via e numero civico

CN VIA UMBERTO I

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1550

2021

200,00

TOTALE A

B

SALDO (A-B)

200,00

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento:

da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

codice ente/codice comune

Immobil. variabile

Acc.

Saldo

numero immobiliare

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:

da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

EURO +

200,00

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

23/127 03 12-07+21 R2
0068 €200,00*
F241 0068 €**
C.F. 93019530042

3621

02



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

93019530042

NUMERO PARTITA

02325860043

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE DON FRANCO MATTALIA

COMUNE

ROCCA DE' BALDI

PROV.

CN

INDIRIZZO

VIA UMBERTO I 13

TIPO ATTIVITA'

CESSAZIONE ATTIVITA' IN DATA 16/06/2021

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

BRTMMD49B63F743Y

COGNOME E NOME

BERTOLINO MARIA MADDALENA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. MONDOVI'

DATA 12/07/2021

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO
SARA SALVETTITIMBRO
UFFICIO

AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri della Camere di Commercio e negli Albi professionali.